



## CITTA' DI VITERBO

### SETTORE III

**ID Iride: 238442**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 08/01/2021

**OGGETTO** : MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIFFERIMENTO AL 18/01/2021 DELLA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### IL SINDACO

**Visto** l'articolo 32 della Costituzione;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** l'art. 1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. del 03/12/2020;

**Visto** il D.L. n. 172 del 18/12/2020;

**Preso atto** dei dati connessi alla diffusione dei contagi comunicati dalle Autorità sanitarie al Sindaco del Comune di Viterbo;

**Considerato** che gli spostamenti verso le abitazioni private durante le festività natalizie, alle condizioni previste dall'art. 1 del D.L. n. 172 del 18/12/2020, possono aver generato situazioni di contagio per le quali, al fine di limitare nel modo più efficace la diffusione del virus, appare prudente attendere prima di disporre il ritorno in classe degli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado;

**Considerato** che, in virtù dell'estensione del bacino d'utenza delle Scuole secondarie di secondo grado, un eventuale focolaio comporterebbe la veloce diffusione del virus su un'estesa area territoriale;

**Considerato** che si ritiene opportuno adottare la presente ulteriore misura nelle more di acquisire dati significativi relativi alla campagna di screening condotta dalla Asl di Viterbo sui ragazzi dai 14 ai 18 anni frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado;

**Ritenuta** la necessità, in via generale, di ridurre al minimo le possibilità di assembramento, limitando le occasioni di spostamento delle persone fisiche per attività attualmente consentite, tra le quali gli spostamenti per assicurare l'attività didattica in presenza;

**Rilevato** che la ripresa dell'attività scolastica in presenza delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie comporterebbe probabili assembramenti, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;

**Rilevato** che tale situazione territoriale impone l'adozione di immediate ed idonee misure, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a mitigare il rischio di contagio e ad evitare la compromissione del diritto alla salute del personale docente e di tutta l'utenza scolastica eventualmente correlato alla ripresa delle attività in presenza;

**Ritenuto** che, tenuto conto dell'andamento dei contagi, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica in atto e l'aumento della curva dei contagi, occorre differire la ripresa dell'attività didattica in presenza per le Scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie;

**Ritenuta** la necessità di disporre sul territorio comunale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche secondarie di II grado pubbliche e paritarie, precisando che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto, o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

**Vista** la possibilità per le Istituzioni scolastiche destinatarie della presente ordinanza, prevista dalla normativa adottata per far fronte all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2, di organizzare l'attività didattica in modalità DAD;

**Visto** l'art. 50 D. Lgs. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

#### ORDINA

il differimento della ripresa dell'attività didattica in presenza al 18/01/2021 per gli Istituti secondari di secondo grado pubblici e paritari, fatta salva l'autonomia scolastica per quanto riguarda eventuali diverse modalità di svolgimento delle lezioni, e lasciando discrezionalità ai Dirigenti di consentire l'eventuale accesso alle aule agli insegnanti ed al personale scolastico nonché la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo le disposizioni previste dalla normativa disciplinante la materia;

Ai dirigenti scolastici di dare esecuzione alla presente Ordinanza;

Alla Polizia Locale di operare i necessari controlli in ordine al rispetto di quanto disposto adottando gli eventuali provvedimenti di competenza con applicazione, ove necessario, delle previste sanzioni;

DISPONE ALTRESI'

Che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli organi di stampa;

la trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, alla Provincia di Viterbo e all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nonché:

- Prefettura di Viterbo;
- A.S.L. di Viterbo;
- Regione Lazio;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;
- Comando Carabinieri di Viterbo;
- Questura di Viterbo;
- Gruppo Guardia di Finanza di V i t e r b o ;
- Vigili del fuoco;
- Comando Polizia Municipale di V i t e r b o
- U f f i c i o S t a m p a C o m u n a l e .

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Sindaco  
Giovanni Maria Arena